



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005934 P-4.22.25
del 02/07/2020



28495049

e, p.c.

- Camera dei Deputati
- Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
- Senato della Repubblica
- Ufficio rapporti con le istituzioni UE
- Ministero dell'economia e finanze
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dello sviluppo economico
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero infrastrutture e trasporti
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero ambiente tutela territorio e mare
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero lavoro e politiche sociali
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero politiche agricole, alim. e forestali
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dell'Istruzione
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero dell'università e ricerca
- Nucleo di valutazione degli atti UE
- Ministero Affari esteri e cooperazione internaz.le.
- Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE 2025/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità.** COM (2020) 404.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Daria Provvidenza Petralia



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1224/233/GARCEVE/5208

Roma,

26 GIU. 2020

DPE-0005892-A-01/07/2020

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per le politiche europee

Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

ROMA

Oggetto: COM (2020) 404 – *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità. Richiesta di relazione ex art. 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012.*

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 5257 del 9 giugno u.s. concernente l'oggetto, si trasmette la relazione richiesta, stilata dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Gian Pinotti

1224-233
TARPE

BACCI



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
* ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO III

Roma,

Prot. N.
Rif. Prot. Entrata N. 86896/2020
Allegati: 1
Risposta a nota del: 9/06/2020

All' Ufficio Legislativo - Economia

S E D E

OGGETTO: COM(2020)404 – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità. Richiesta di relazione.

Si fa riferimento alla nota Prot. DPE 5257 – P – del 9 giugno 2020, pervenuta dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite di codesto Ufficio Legislativo – Economia, contenente la richiesta di relazione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, sulla proposta di Decisione indicata in oggetto.

In qualità di Amministrazione con competenza prevalente in materia di bilancio UE, questo Dipartimento ha provveduto, sulla base del modello fornito, a stilare la predetta relazione, che si allega alla presente nota per i seguiti di competenza.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 GIU. 2020

Bacchi

Prot. n. 5082

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

A. **Oggetto dell'atto:** Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 404 FINAL del 29/05/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0106 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Premessa: finalità e contesto

Il nuovo strumento di sostegno alla solvibilità (SSI), opererà nell'ambito dell'attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). A seguito della chiusura per la crisi da Covid 19, molte aziende europee si trovano ad affrontare gravi difficoltà di solvibilità che le disposizioni di distanziamento fisico continueranno a influenzare. Lo strumento di sostegno alla solvibilità è volto ad integrare le esigenze di ricapitalizzazione di aziende "vitali" che in assenza della citata crisi non correrebbero rischi sotto il profilo della continuità aziendale.

L'intervento tende a contrastare la caduta degli investimenti e quindi a tutelare l'esistenza del mercato unico ed a rafforzare la coesione in tutta l'Unione, con particolare attenzione alle imprese degli Stati membri e dei settori maggiormente colpiti economicamente dalla pandemia e/o quelli in cui il sostegno nazionale alla solvibilità è più limitato.

A tale proposito, la Commissione europea fa presente che il sostegno in una parte dell'UE avrebbe anche effetti positivi di ricaduta sulle catene di approvvigionamento transfrontaliere e sull'intera economia dell'UE. La Commissione stessa stima un fabbisogno di capitale per 720 miliardi di euro solo per il 2020, in base delle previsioni di primavera della Commissione. Tali esigenze potrebbero aumentare se le misure di blocco restassero in vigore per un periodo più lungo o in caso di una seconda ondata di pandemia.

Lo strumento è temporaneo e funzionerà tramite una garanzia dell'UE fornita al gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Il sostegno alla solvibilità costituirà una sezione separata del FEIS destinata a mobilitare il capitale privato. Il Gruppo BEI utilizzerà questa garanzia per fornire finanziamenti direttamente o attraverso intermediari finanziari. Lo strumento di sostegno alla solvibilità dovrebbe incanalare prevalentemente il sostegno alla solvibilità attraverso intermediari dei mercati finanziari e solo in misura minore facilitare il sostegno diretto alle imprese da parte del gruppo BEI.

La struttura di governance del FEIS sarà mantenuta sino alla fine dell'attuale QFP per poi essere riveduta sulla base dei nuovi provvedimenti, confermando tuttavia l'indipendenza dagli Stati membri del processo decisionale sulla garanzia FEIS.

Questo strumento si concentrerà anche sulle priorità dell'UE delle transizioni verdi e digitali e sul sostegno alle attività economiche transfrontaliere.

Per evitare una situazione in cui le imprese che hanno già accesso a finanziamenti azionari possano trarre indebitamente vantaggio da questo strumento, il sostegno sarà prevalentemente erogato tramite intermediari finanziari indipendenti quali fondi azionari, società veicolo, piattaforme di investimento o banche di investimento nazionali.

Lo strumento di sostegno alla solvibilità sarà diretto a tutti gli Stati membri e a tutti i settori coperti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), con particolare attenzione agli Stati membri più colpiti economicamente dalla pandemia e in cui il sostegno nazionale alla solvibilità è più

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

limitato. Per garantire ulteriormente la sua addizionalità - che il finanziamento in equity non avrebbe potuto avvenire nella stessa misura senza il sostegno del FEIS - lo strumento terrà anche conto della disparità dei mercati azionari in Europa. In linea con il regolamento FEIS, non saranno stabilite quote geografiche, fermo restando che lo steering committee definirà dei limiti di concentrazione geografica. Detti limiti potranno essere riveduti in funzione dell'impatto della pandemia da coronavirus.

Lo strumento in esame avrà carattere temporaneo e sarebbe auspicabile una sua attivazione già nell'anno in corso e che raggiunga una forte attuazione nel corso del 2021.

E' prevista l'operatività dello strumento sino al 2024 per l'approvazione degli interventi e fino alla fine del 2026 per la sottoscrizione delle operazioni. Tuttavia, il 60% delle operazioni di finanziamento e investimento dovrà essere approvato entro la fine del 2022. Inoltre, al fine di garantire una rapida operatività, la BEI o il FEI potranno anticipare le operazioni che rientrano nell'ambito dello strumento anche prima dell'approvazione della Commissione della relativa convenzione con il Gruppo BEI, come avvenuto nella fase iniziale del FEIS.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta legislativa rispetta il principio di attribuzione, rilevandosi la correttezza della base giuridica indicata dalla Commissione (articoli 172, 173, 175 e 182 TFUE). La procedura legislativa prevista è quella ordinaria.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. La crisi economica provocata dalla pandemia di Covid-19 richiede una risposta a livello europeo che promuova una rapida ripresa dell'economia dell'Unione sostenendo le imprese e preservando le catene del valore dell'Unione.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi perseguiti. Mira a sostenere le imprese e i progetti che subiscono le ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19, che colpisce tutti gli Stati membri, mobilitando, tramite la garanzia, gli investimenti privati per fornire il sostegno alla solvibilità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto si prevede di incrementare le dotazioni finanziarie a titolo di garanzia della UE, per dare impulso agli investimenti in favore del capitale delle imprese private. Al fine di consentire una rapida attivazione dei fondi, è opportuno che il provvedimento sia approvato quanto prima, nel contesto dell'adozione del pacchetto di misure che integrano il Quadro finanziario pluriennale attuale ed il prossimo QFP 2021-2027.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto di regolamento possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto permettono l'attivazione degli investimenti nel capitale aziendale, in un contesto fortemente deteriorato per la crisi relativa al Covid-19.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta risulta di grande interesse data la situazione attuale.
Per quanto concerne gli aspetti di dettaglio relativi alla contabilizzazione delle garanzie nel bilancio dell'Ue ed alle relative procedure di spesa, inclusi i rinvii al regolamento finanziario generale, non si ravvisa la necessità di apportare modifiche.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'impatto finanziario della proposta, a valere sul bilancio UE, è collegato all'attivazione della garanzia nel limite complessivo (teorico) della passività potenziale. La garanzia attivabile ammonta a 66,4 miliardi di euro per lo strumento in esame. La copertura (considerando un tasso del 50% per quanto riguarda l'aumento della garanzia dell'Unione) ammonta a 33,2 miliardi di euro. Inoltre, si stimano ulteriori 100 milioni di euro per le spese relative alle strutture di investimento e i relativi servizi di consulenza e assistenza e fino 500 milioni per un prossimo aumento di capitale (in una o più tornate) del FEI, nel quadro finanziario pluriennale rivisto per il periodo corrente. Tanto premesso, si prevede un aumento degli impegni nel corrente QFP 2014-20 di 5,5 miliardi di euro a carico del bilancio europeo mentre un ammontare di 28,3 miliardi di euro (a prezzi correnti) sarà attribuito nel futuro QFP, a titolo di entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, con il finanziamento reperito nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI).

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Dal punto di vista ordinamentale, gli effetti diretti sull'ordinamento nazionale e sulle amministrazioni centrali competenti non si ravvisano effetti, trattandosi di interventi che saranno gestiti dalla BEI direttamente o tramite intermediari finanziari.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ravvisano effetti diretti sulla pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'attivazione dello strumento di supporto alla solvibilità presenterà effetti positivi dovuti allo stimolo che ci si attende nei confronti degli investimenti nel capitale di imprese sostanzialmente sane e che vanno preservate dai rischi legati alla pandemia.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Altro

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- Codice della proposta: COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- Codice interistituzionale: aaaa/0000(xxx)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)